

PER EVITARE IL GIUDICATO- 31 GENNAIO 2023 ORE 06:00

Definizione liti pendenti in Cassazione: corsa alla sospensione del giudizio di legittimità

Leda Rita Corrado - Avvocato in Genova, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca

Come le precedenti del 2017 e del 2019, anche la definizione agevolata delle controversie tributarie introdotta dalla legge di Bilancio 2023 non sospende automaticamente il giudizio, ma viene richiesto al contribuente che voglia avvalersene di presentare al giudice apposita istanza. Ad oggi non è stato ancora approvato il modello di domanda di definizione agevolata, ma, ciononostante, può essere opportuno presentare istanza di sospensione del giudizio pendente innanzi la Corte di Cassazione per impedire che il deposito della sentenza possa chiudere la lite e così precludere l'accesso ai benefici della definizione agevolata.

La [legge di Bilancio 2023 \(art. 1, comma 186 e ss., della legge n. 197/2022 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"\)](#) ha introdotto una **definizione agevolata delle controversie** attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate ovvero l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli; sono interessate le controversie pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado di giudizio, anche a seguito di rinvio. Possono essere definiti i giudizi non conclusi con pronuncia definitiva.

Leggi anche

- [Tre alternative per la definizione delle liti tributarie](#)
- [Legge di Bilancio 2023: tutte le novità per fare pace con il Fisco - Infografica](#)
- [Scadenza al 30 giugno 2023 per fare pace con il fisco](#)

Le controversie definibili non sono sospese ex lege

Si tratta di una soluzione analoga a quella già adottata per le definizioni delle liti disciplinate dall'art. 11, D.L. n. 50/2017 e dall'art. 6, D.L. n. 119/2018.

Il contribuente può presentare al giudice **apposita istanza di sospensione del giudizio**, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata: in tal caso il processo è **sospeso fino al 10 luglio 2023** ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

Entro il **30 giugno 2023** è presentata la **domanda** di definizione agevolata ed è effettuato il pagamento di quanto dovuto per ciascuna controversia autonoma, intendendosi per tale quella relativa a ciascun atto impugnato.

Domanda di sospensione: una scelta opportuna

Ad oggi non è stato ancora approvato il modello di domanda di definizione agevolata, ma, ciononostante, può essere **opportuno presentare istanza di sospensione** del giudizio per

impedire che si formi il giudicato: in particolare, nel caso di giudizio pendente innanzi alla Corte di Cassazione è preferibile presentare l'istanza di sospensione **prima che la sentenza sia depositata**, al fine di evitare il rischio di incorrere in un pronunciamento senza rinvio.

Questa strategia processuale è stata a suo tempo suggerita dalla stessa Divisione Contribuenti nella [circolare n. 6/E del 1° aprile 2019](#): con riferimento alla definizione agevolata di cui all'art. 6, D.L. n. 119/2018, è stato osservato che “la richiesta di sospensione può risultare opportuna in relazione alle **controversie pendenti in Cassazione**, al fine di evitare che il deposito della pronuncia della Suprema Corte possa definire il giudizio, impedendo [...] la presentazione della domanda di definizione”.

Così operando, il deposito della sentenza di cassazione senza rinvio sarebbe priva di effetti e, in particolare, non precluderebbe l'accesso ai benefici della definizione agevolata.

Si ricorda che, in caso di **soccombenza della competente Agenzia fiscale** nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di 1° gennaio 2023, le controversie possono essere definite con il pagamento:

- di un importo pari al valore della controversia *ex art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992*;
- del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
- del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado;
- del 5% del valore della controversia pendente innanzi alla Corte di Cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

In caso di **accoglimento parziale** del ricorso o comunque di **soccombenza ripartita** tra il contribuente e la competente Agenzia fiscale, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta per la parte di atto annullata.